

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2012, n. 22-3977

Disposizioni in materia di evoluzione dei servizi per la riscossione della tassa automobilistica nella Regione Piemonte.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che

con deliberazione n. 36-1688 del 7 marzo 2011, la Giunta Regionale approvava:

- 1) il piano di massima denominato "Progetto fiscalità" elaborato dal CSI-Piemonte su richiesta della Regione Piemonte e presentato in data 9 novembre 2010;
- 2) dava mandato al CSI-Piemonte - suo ente strumentale per l'informatica - affinché esperisse una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 3 e 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di riscossione (volontaria e coattiva) della tassa automobilistica per conto della Regione Piemonte nonché delle entrate degli altri enti locali piemontesi i quali, qualora interessati, avrebbero aderito alla convenzione successivamente stipulata con l'aggiudicatario;
- 3) individuava i requisiti di massima per la partecipazione alla procedura di gara;
- 4) dava mandato alla Direzione Risorse Finanziarie, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara e dell'avvio del servizio con il futuro aggiudicatario, di porre in essere gli atti necessari a garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di riscossione per l'anno 2011;

con successiva determinazione n. 50 del 31 marzo 2011 la Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche Fiscali *"ha prorogato il rapporto convenzionale con la società G.E.C. S.p.A. fino al perfezionamento della procedura di assegnazione della gara ad evidenza pubblica prevista dalla D.G.R. n. 36-1688 del 7.3.2011, alle condizioni previste dalla D.G.R. n. 79-14080 del 22.11.2004 così come prorogata dalla D.G.R. n. 14-7384 del 12.11.2007"*;

in attuazione dei principi di massima delineati dalla D.G.R. n. 36-1688 del 7 marzo 2011, il CSI-Piemonte ha provveduto a redarre la documentazione di gara ed ad indire e a pubblicare - nelle forme di legge - una gara d'appalto europea da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa avente ad oggetto l'affidamento del servizio di riscossione della tassa automobilistica dovuta dai proprietari di veicoli alla Regione Piemonte nonché delle entrate degli altri enti locali piemontesi;

due operatori economici potenziali partecipanti alla procedura di gara (A.T.I. Società consortile per azioni Sermetra e s.n.c. Euro P.A. nonché A.T.I. Areariscossioni S.p.A. e altri) hanno impugnato il bando di gara della procedura in questione lamentando la violazione della *lex specialis* di gara sotto vari e diversi profili;

nei due giudizi instauratisi avanti il T.A.R. Piemonte tanto il CSI-Piemonte, quale stazione appaltante individuata dalla D.G.R. n. 36-1688 del 7 marzo 2011, quanto l'Amministrazione Regionale si sono regolarmente costituite in giudizio;

il Giudice Amministrativo, pronunciandosi nel merito della causa, ha depositato in data 21 dicembre 2011 le sentenze nn. 01335/2011 e 01336/2011, le cui censure possono, in estrema sintesi, così riassumersi:

- 1) illegittimità dell'accorpamento in un'unica gara di due servizi diversi ovvero quello del servizio di accertamento e riscossione cosiddetta volontaria della tassa automobilistica e quello di accertamento e riscossione delle entrate locali (erariale il primo e locale il secondo);
- 2) illegittimità dell'accorpamento in un'unica gara del servizio di riscossione coattiva con la riscossione cosiddetta volontaria; conseguente illegittimità della richiesta, nel capitolato di appalto, del requisito di idoneità professionale rappresentato dalla iscrizione all'albo istituito con decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, e previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il servizio di riscossione per gli enti locali piemontesi;
- 3) eccessiva ed illogica rilevanza attribuita dalla *lex specialis* di gara e nei punteggi relativi alla valutazione dell'offerta tecnica del sistema "off line" (costituito mediante utilizzo del bollettino MAV), rispetto al sistema di riscossione della tassa automobilistica delineato dal legislatore, cosiddetto "on line";

avverso le suddette sentenze tanto l'Amministrazione Regionale quanto il CSI-Piemonte non hanno proposto appello avanti al Consiglio di Stato e pertanto le medesime sono passate in giudicato il 21 marzo 2012;

in data 15 aprile 2012, la Società consortile per azioni SERMETRA nonché la s.n.c. Euro P.A. hanno proposto, ai sensi dell'art. 112 ss. della Legge 104/2010 s.m.i., ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 01336/2011, con richiesta al Tribunale di "*ordinare all'Amministrazione regionale – ove occorra, anche mediante la nomina di un commissario ad acta di conformarsi al giudizio, prescrivendo le relative modalità alla luce dei principi e delle indicazioni desumibili dalle statuizioni della sentenza T.A.R. n.r. 1336/2011, dichiarare la nullità degli atti tramite i quali l'Amministrazione regionale ha di fatto tacitamente rinnovato la convenzione con GEC S.p.A., scaduta in data 31 dicembre 2010, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di riscossione del bollo auto e attività connesse, determinare sin d'ora la somma di denaro dovuta dagli enti resistenti per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato*".

Preso atto:

- dell'art. 17, commi 10 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
- del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 "*Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali*";
- dell' art. 31, comma 42, della L. 23 dicembre 1998, n. 448;
- del decreto del Ministero delle finanze 13 settembre 1999 "*Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche*";
- dell'art. 3, comma 25 bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 s.m.i.;
- della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23;
- dell'art. 4 comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35;

ritenuto di rivedere le modalità di intervento nell'ambito della riscossione della tassa automobilistica anche alla luce di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, denominato "*Ulteriori tributi regionali*" del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "*Disposizioni in materia di*

autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” che testualmente prevede che: “fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale”;

tenuto conto che le relative valutazioni non possono altresì prescindere dalla necessità di avviare un percorso di revisione delle procedure riscossive, in esito a quanto disposto dal Consiglio regionale all’art. 11 (*Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali*) della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (*Legge finanziaria per l’anno 2012*) che specificatamente prevede che: “*al fine di dare attuazione e sostegno alla riforma dell’autonomia tributaria delle regioni e degli enti territoriali, di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ed al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2012, una proposta volta a definire le modalità, i sistemi e le procedure organizzative relative alle attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali della Regione e degli enti territoriali e che, nella definizione della proposta, la Giunta regionale tenga conto dei seguenti indirizzi volti a (a) definire l’ammontare e le modalità di attribuzione dell’aggio sugli importi lordi complessivamente riscossi, nonché prevedere una compartecipazione degli enti territoriali alla quota dell’aggio, (b) realizzare una rete capillare di sportelli del contribuente, anche sulla base delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell’ articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente), nonché al modello di carta dei contribuenti elaborato dall’OCSE, (c) stipulare apposite intese tra Regione ed enti territoriali per favorire segnalazioni qualificate e riconoscere, se effettivamente incassato, una quota del gettito regionale derivante dall’attività di recupero dell’evasione fiscale dei tributi propri derivati e delle addizionali di tributi erariali, così come previsto all’articolo 9 del decreto legislativo n. 68 citato, (d) proporre l’integrazione e l’ampliamento delle modalità di incasso in funzione anche delle tipologie di tributo e debito, (e) ridurre i costi di gestione delle verifiche e dell’evasione fiscale, (f) utilizzare un soggetto terzo per la gestione più efficiente ed efficace dei flussi finanziari tra agenzie di credito, utilizzate dai cittadini e dalle imprese, ed i tesoriери delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo, (g) introdurre nuovi meccanismi di pagamento e di anticipazione dell’incasso”;*

considerata la complessità della situazione delineata, che, congiungendo una volontà strategica di discontinuità nell’organizzazione del servizio con la necessità di interventi nel breve periodo che risolvano le problematiche contingenti e non arrechino problematiche o disagi nei rapporti con l’utenza, induce a delineare un coerente percorso di interventi e principi;

preso atto che attualmente il servizio di riscossione volontaria della Tassa Automobilistica della Regione Piemonte è svolto dalle agenzie pratiche auto, dai tabaccai, da Poste Italiane e da Gec S.p.A., che svolge anche l’attività coattiva della tassa automobilistica e il cui rapporto contrattuale è regolamentato dalle convenzioni approvate con deliberazioni della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 79-14080 e 12 novembre 2007, n. 14-7384 nonché dalla convenzione approvata con D.G.R. n. 92-13275 del 3 agosto 2004 e che, in considerazione della assoluta rilevanza degli introiti regionali connessi alla riscossione delle tasse automobilistiche, sussiste la necessità di non creare soluzioni di discontinuità nella esecuzione del servizio ciò in quanto potrebbero generarsi gravi alterazioni nella regolarità dei flussi di incasso;

ritenuto opportuno conseguentemente :

1. demandare alla Direzione Risorse Finanziarie l'analisi tecnica propedeutica alla formulazione della proposta al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, tenuto conto degli indirizzi in essa impartiti;
2. stabilire che, per la riscossione di quanto volontariamente versato dall'utenza, la Regione Piemonte si avvale dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi 27 dicembre 1997, n. 449, e 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 31, comma 42) e dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, allo scopo già convenzionati ed operanti;
3. stabilire altresì che, per la riscossione di quanto volontariamente versato dall'utenza, la Regione Piemonte possa utilizzare, per il versamento volontario di quanto dovuto senza commissioni aggiuntive, lo strumento bancario del pagamento mediante avviso (MAV), sottraendolo all'attività riscossiva del soggetto affidatario e disponendone l'emissione a nome della Regione Piemonte tramite il suo Tesoriere, a valere sui rapporti contrattuali con questo esistenti. Il MAV dovrà essere emesso in modo automatico sulla base dei dati contenuti negli archivi delle tasse automobilistiche e contenere le indicazioni relative a dati identificativi del veicolo, regione di residenza del proprietario, periodo di validità del pagamento, data di scadenza, eventuale riduzione della tassa, importo della tassa;
4. procedere, nelle more della formulazione ed approvazione del progetto di cui al precedente punto 1., mediante espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento dei soli servizi di supporto alla procedura riscossiva delle tasse automobilistiche della Regione Piemonte ad un soggetto all'uopo selezionato. Tale affidatario dovrà procedere all'invio della documentazione relativa alla riscossione della tassa automobilistica (quali avviso di scadenza e accertamento), garantendo un servizio di contatto con l'utenza per la risoluzione delle problematiche emergenti e per l'aggiornamento degli archivi, secondo le procedure demandate dalla Regione Piemonte alla gestione del CSI-Piemonte e meglio descritte nel "Progetto fiscalità" sopra citato;
5. dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio di espletare la procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente punto 4;
6. procedere, per la riscossione coattiva a mezzo dell'ingiunzione fiscale delle partite a credito per tasse automobilistiche accertate dalla Regione Piemonte, avvalendosi, stante la necessità di un supporto operativo esterno qualificato che ne permetta l'efficace ed efficiente sviluppo con adeguate professionalità, di un soggetto scelto mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica;
7. dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio di espletare la procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente punto 6.;
8. avvalersi del supporto CSI-Piemonte per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per l'attuazione di quanto indicato nella presente deliberazione;
9. di affidare a GEC S.p.A. - per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica di cui ai precedenti punti 4. e 6. e, tenuto conto della complessità delle procedure, sino indicativamente al 31 dicembre 2012 - i servizi individuati nelle convenzioni approvate con D.G.R. 22 novembre 2004, n. 79-14080, 12 novembre 2007, n. 14-7384, previa

acquisizione della disponibilità di GEC S.p.A. ad eseguire i servizi alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 79-14080 e 12 novembre 2007, n. 14-7384 e in coerenza a quanto indicato al precedente punto 3, di non affidare a GEC S.p.A. l'attività prevista nella convenzione approvata con D.G.R. n. 92-13275 del 3 agosto 2004, in quanto lo strumento bancario del pagamento mediante avviso (MAV) sarà emesso dalla Regione Piemonte tramite il proprio Tesoriere, individuato, a suo tempo, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale all'unanimità,

delibera

1. di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie l'analisi tecnica propedeutica alla formulazione della proposta al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, tenuto conto degli indirizzi in essa impartiti;
2. di stabilire che, per la riscossione di quanto volontariamente versato dall'utenza, la Regione Piemonte si avvale dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi 27 dicembre 1997, n. 449, e 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 31, comma 42) e dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 allo scopo già convenzionati ed operanti;
3. di stabilire altresì che, per la riscossione di quanto volontariamente versato dall'utenza, la Regione Piemonte possa utilizzare, per il versamento volontario di quanto dovuto senza commissioni aggiuntive, lo strumento bancario del pagamento mediante avviso (MAV), sottraendolo all'attività riscossiva del soggetto affidatario e disponendone l'emissione a nome della Regione Piemonte tramite il suo Tesoriere, a valere sui rapporti contrattuali con questo esistenti. Il MAV dovrà essere emesso in modo automatico sulla base dei dati contenuti negli archivi delle tasse automobilistiche e contenere le indicazioni relative a dati identificativi del veicolo, regione di residenza del proprietario, periodo di validità del pagamento, data di scadenza, eventuale riduzione della tassa, importo della tassa;
4. di procedere, nelle more della formulazione ed approvazione del progetto di cui al precedente punto 1., mediante espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento dei soli servizi di supporto alla procedura riscossiva delle tasse automobilistiche della Regione Piemonte ad un soggetto all'uopo selezionato. Tale affidatario dovrà procedere all'invio della documentazione relativa alla riscossione della tassa automobilistica (quali avviso di scadenza e accertamento), garantendo un servizio di contatto con l'utenza per la risoluzione delle problematiche emergenti e per l'aggiornamento degli archivi, secondo le procedure demandate dalla Regione Piemonte alla gestione del CSI-Piemonte e meglio descritte nel "Progetto fiscalità" sopra citato;
5. di dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio di espletare la procedura selettiva di cui al precedente punto 4.;
6. di procedere, per la riscossione coattiva a mezzo dell'ingiunzione fiscale delle partite a credito per tasse automobilistiche accertate dalla Regione Piemonte, avvalendosi, stante la necessità di un supporto operativo esterno qualificato che ne permetta l'efficace ed efficiente sviluppo con adeguate professionalità, di un soggetto scelto mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica;

7. di dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio di espletare la procedura selettiva di cui al precedente punto 6.;

8. di avvalersi del supporto CSI-Piemonte per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per l'attuazione di quanto indicato nella presente deliberazione;

9. di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di affidare a GEC S.p.A. - per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica di cui ai precedenti punti 4 e 6 ed indicativamente sino al 31 dicembre 2012 - i servizi individuati nelle convenzioni approvate con D.G.R. 22 novembre 2004, n. 79-14080, 12 novembre 2007, n. 14-7384, previa acquisizione della disponibilità di GEC S.p.A. ad eseguire i servizi alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 79-14080 e 12 novembre 2007, n. 14-7384 e in coerenza a quanto indicato al precedente punto 3., di non affidare a GEC S.p.A. l'attività prevista nella convenzione approvata con D.G.R. n. 92-13275 del 3 agosto 2004, in quanto lo strumento bancario del pagamento mediante avviso (MAV) sarà emesso dalla Regione Piemonte tramite il proprio Tesoriere, individuato, a suo tempo, mediante procedura ad evidenza pubblica;

10. di dare atto che quanto sopra trova copertura finanziaria nelle originarie previsioni della D.G.R. n. 36-1688 del 7 marzo 2011, che qui si confermano;

11. di non prevedere a beneficio del CSI-Piemonte, per le attività di cui al punto 8., alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto ai sensi della richiamata D.G.R. n. 36-1688.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)